

COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO
Allegato al Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione
Triennio 2025-2027

Check List per la verifica della regolarità delle

DETERMINAZIONI A CONTRARRE PER
AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI
di importo inferiore a 150.000 euro
Art. 50, comma 1, lettere a) del D.Lgs. n. 36/2023

(determinazione a contrarre semplificata o altro atto di avvio del procedimento equivalente)

	ELEMENTI	NOTE (riferimenti normativi, richiami a pareri e pronunce MIT e ANAC , direttive interne)
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto Indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza.	L'oggetto della determinazione dovrà recare la seguente dicitura: <i>"Determinazione a contrarre per l' affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di..... Importo affidamento €..... CUP.....(CIG)*....."</i> . *Il CIG va acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento
3	Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto	
4	Riferimenti di diritto: D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (art. 192); D.Lgs. n. 36/2023; - Regolamento interno in materia di contratti pubblici - se manca, deve essere adottato dalla Giunta Comunale; -Regolamento di contabilità.	
5	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio (cfr. art. art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000); - Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)	

6	<p>Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del lavoro/opera che si intende realizzare.</p>	<p>Indicazione dell'oggetto dell'affidamento, descrizione sommaria dell'intervento da realizzare e dei presupposti di fatto che lo rendono necessario, con specifico riferimento relativa all'interesse pubblico che si intende soddisfare.</p>
7	<p>Richiamo all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/23, in base al quale in caso di affidamento diretto la decisione di contrarre deve individuare i seguenti elementi, come sviluppati nei punti successivi della presente check list:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'oggetto; - l'importo, -il contraente; -le ragioni della sua scelta; -i requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale. <p>Va fatto espresso riferimento all'acquisizione del CUP, se trattasi di intervento per il quale è richiesto tale codice.</p> <p>Con riferimento al CIG, si rammenta che la richiesta dello stesso avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDNP). Il CIG è acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento.</p>	<p>L'art. 17, ai commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che:</p> <p><i>“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.</i></p> <p><i>2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.</i></p> <p>La relazione illustrativa del codice chiarisce che, nel caso di affidamento diretto, il provvedimento con cui si esterna la decisione dell'Ente di contrarre “è direttamente costitutivo dell'affidamento”.</p>
8	<p>Indicazione dell'oggetto dell'affidamento con le caratteristiche dei lavori che si intendono realizzare, con richiamo espresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> · alla nomina del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.); · alla circostanza che, dato l'importo dell'affidamento (inferiore ad € 150.000,00), non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori 	<p>Con riferimento alla possibilità di ricorrere all'affidamento diretto di un accordo quadro e le conseguenti modalità di acquisizione del CIG e di trasmissione dei relativi dati ed informazioni, l'ANAC, con il Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024, ha fornito chiarimenti in merito, evidenziando, in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna attuale disposizione del nuovo Codice appalti sembra vietare il possibile ricorso all'affidamento diretto di un accordo

<p>pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> · agli estremi dell'atto di validazione del progetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, · agli atti di approvazione delle varie fasi progettuali, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023; · all'attestazione del Direttore dei lavori relativa alla cantierabilità dell'opera; 	<p>quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ossia nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l'intera durata dell'accordo sia inferiore a 150.000 euro e nel caso di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l'intera durata dell'accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre al ricorrere dei presupposti essenziali, la stazione appaltante sarà tenuta al rispetto di ulteriori condizioni affinché l'utilizzo di siffatto strumento non comporti la possibile elusione delle disposizioni del Codice o un'eventuale limitazione o distorsione della concorrenza; - in particolare, l'importo massimo complessivo dell'accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023 e l'eventuale possibile incremento dell'importo del contratto dovrà essere rapportato all'importo massimo stimato ai fini dell'affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all'affidamento diretto; - sarebbe, altresì, auspicabile che le stazioni appaltanti procedano - ove possibile - alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell'accordo quadro; - per quanto concerne la compatibilità dell'affidamento diretto di un accordo quadro con il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, i singoli ed eventuali contratti applicativi a valle dell'accordo quadro, appaiono riconducibili all'unico affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie europee. Tale circostanza esclude, pertanto, la violazione del principio nel caso di successivi contratti applicativi rientranti nell'ambito dell'importo massimo stimato per l'affidamento diretto dell'accordo
--	---

		<p>quadro. Troveranno comunque applicazione i successivi commi 2 e 3 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 (si veda Principio di rotazione nei contratti sotto soglia: chiarimenti ANAC);</p> <p>- infine, il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro deve necessariamente richiedere l'attribuzione di un codice CIG (c.d. padre) e di un nuovo codice CIG derivato (o c.d. figlio) per ciascun contratto applicativo, da riportare nei pagamenti derivanti da quest'ultimo. Ciò anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l'accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell'accordo, ai fini della necessaria acquisizione delle informazioni relative alle fasi di esecuzione dell'appalto (l'ANAC ha indicato anche le relative schede da compilare).</p> <p>Con comunicato del Presidente del 10 luglio 2024, l'Autorità ha preannunciato la modifica della scheda AD3 ai fini dell'acquisizione del CIG e della trasmissione dei dati concernenti affidamenti diretti di accordi quadro).</p>
9	<p>Indicazione dell'importo massimo stimato dell'affidamento, determinato in osservanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei criteri fissati dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023,; - di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, sui costi della manodopera; - di quanto previsto dall'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, in merito alla suddivisione in lotti; - del CCNL applicabile con indicazione del relativo codice identificativo ai sensi dell'art. 11, co 2, del D.Lgs. n. 36/2023*; - della relativa copertura contabile. 	<p>L'art. 14, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante; - il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto; - la scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee; - un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

L'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che:
- nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i **costi della manodopera**

secondo quanto previsto dal comma 13; -i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Come ribadito anche dal MIT nel **parere n. 2338 del 26/02/2024**, i **costi della manodopera** vanno indicati e verificati anche negli affidamenti diretti, in quanto la norma esprime un principio generale (la tutela dei lavoratori) che deve essere comunque rispettato, indipendentemente dalle modalità di affidamento.

Per cui in mancanza di un bando o di invito di gara, la stazione appaltante potrà indicare il CCNL nel momento in cui procede alla richiesta di preventivo all'operatore economico e nelle ipotesi in cui tali costi fossero inferiori a quelli stimati dalla S.A.,

Il MIT precisa che, pur non potendosi dare corso all'esclusione automatica, visto che non c'è gara, si deve attivare la verifica dell'anomalia, se la proposta contrattuale dell'operatore consultato appaia incongrua. (cfr. art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023).

Si segnala, altresì, il **parere di precontenzioso n. 396 del 30/07/2024, approvato dal Consiglio dell'ANAC il 30 luglio 2024**, secondo cui *“Alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non rilevandosi le esplicite deroghe richieste, si deve necessariamente ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti, l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera”*.

*Con riferimento alla disposizione dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, relativo all'indicazione del **CCNL applicabile**, si segnala che lo **schema di decreto correttivo del Codice dei Contratti**, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 101 del 22/10/2024 (ancora in corso di definitiva approvazione) ha previsto un nuovo **Allegato I.01** che stabilisce i criteri per l'individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e la verifica dell'equipollenza dei contratti, prevedendo una disciplina diversificata tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture.

10	<p>Indicazione della procedura di affidamento seguita con espresso riferimento:</p> <p>- al rispetto delle previsioni di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine all'accertata assenza di un interesse transfrontaliero certo;</p>	<p>La disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, è stabilita dall'art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui:</p> <p><i>“1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.</i></p> <p><i>2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro”.</i></p> <p>Ai sensi del citato art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti, prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto, devono verificare se l'appalto in questione abbia un interesse transfrontaliero, perché, se dovesse verificarsi tale circostanza, si imporrebbe l'utilizzo delle procedure ordinarie e non di quelle semplificate.</p> <p>Una commessa può presentare interesse transfrontaliero:</p> <ul style="list-style-type: none"> · in ragione del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia); · in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri; · in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate); · tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri
----	--	--

	<p>Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie (cfr. Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).</p> <p>(cfr. Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019) - Vademecum ANAC).</p> <p>Oltre all'ipotesi di presenza di interesse transfrontaliero certo, espressamente prevista dall'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, si è posto il quesito se fosse possibile ricorrere alle procedure ordinarie anche nelle ipotesi di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie. Già il MIT con circolare n. 298 del 20/11/2023, ha ammesso tale possibilità.</p> <p>Successivamente anche l'ANAC con il parere n. 13 del 13/03/2024 ha ritenuto che <i>«debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi»</i>.</p> <p>Unico limite: il principio di risultato che impone al Rup di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante.</p> <p>(cfr. Vademecum ANAC)</p> <p>Agli affidamenti diretti si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.</p> <p>L'applicazione del principio di risultato agli affidamenti diretti è stata di recente ribadita nel parere n. 2577 del 03/06/2024 reso dal Servizio contratti pubblici del MIT.</p> <p>Con risposta al quesito, il MIT ha indicato che:</p> <ul style="list-style-type: none">· la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall'art. 50
--	---

<p>- al ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 (es. MEPA);</p>	<p>del D.Lgs. 36/2023, è da ritenersi espressione del principio del <i>favor</i> del legislatore euro unitario verso le procedure pro-concorrenziali, tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate;</p> <ul style="list-style-type: none"> · ciò posto, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività; · inoltre, si deve tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del D.Lgs. 36/2023. <p>Anche in caso di microaffidamenti (di importo inferiore ai 5.000,00 euro) sussiste l'obbligo di concludere/perfezionare ogni procedura di acquisto utilizzando le piattaforme di approvvigionamento (cfr. parere MIT n. 2196/2023, che chiarisce che per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 25 si introduce il definitivo</p> <p><i>“obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici”</i>, nessuna esclusa).</p> <p>Anche l'ANAC, con la FAQ A7, ha chiarito che anche gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione, anche in considerazione del fatto che ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del codice (ivi comprese quelle sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte I del codice medesimo. Detta parte non prevede alcuna deroga all'applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto. Anche per tali acquisti,</p>
--	---

	<p>- al rispetto delle previsioni di cui all'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, relativi all'inserimento di clausole sociali volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l'inclusione lavorativa;</p> <p>- al rispetto delle previsioni di cui all'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, circa l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;</p> <p>- all'adeguatezza del contratto collettivo nazionale applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto (vedi anche nota punto 9)</p>	<p>pertanto, deve essere utilizzata una piattaforma digitale certificata.</p> <p>Con riferimento all'applicabilità anche agli affidamenti diretti sotto soglia di una serie di disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (tra cui, in particolare, l'art. 11, commi 2 e 3, l'art. 41, comma 14, l'art. 57, l'art. 102, comma 2) si segnala il parere del MIT n. 2301 del 26/02/2024, che ha chiarito che a tale tipologia di contratti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, <i>“si applicano, in primis, le regole semplificatorie previste dagli artt. 48-55 d.lgs. 36/2023 e, per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei Contratti pubblici”</i>.</p> <p>Per cui la mancanza di un bando o invito di gara, non comporterebbe la disapplicazione delle menzionate previsioni, in considerazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di indicare/richiedere tali elementi nel momento in cui procede alla richiesta di preventivo all'operatore economico.</p> <p>Nel parere si precisa, altresì, <i>“Ad ogni modo, la stazione appaltante valuti l'applicabilità della portata normativa alla luce dell'art. 102, co. 2, del D.Lgs.n. 36/2023, e contemperi l'esigenza di tutela dei lavoratori con il valore dell'affidamento (in questa direzione si veda anche la Relazione Illustrativa al Codice, p. 154”</i>.</p>
11	<p>Indicazione delle modalità di scelta dell'operatore economico affidatario e delle ragioni sottese alla stessa, dando conto:</p> <p>1) del possesso da parte dell'operatore economico scelto dei requisiti richiesti. In particolare, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (cfr. art. 50, comma 1,</p>	<p>La disciplina introdotta dall'art. 50, comma 1, lettere a), del D.Lgs. n. 36/2023 comporta che l'affidamento diretto ivi disciplinato è possibile anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prescrizioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, sempre nel</p>

<p>lett. a);</p> <p>2) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;</p> <p>3) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;</p> <p>4) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e ai seguenti elementi:</p> <p>-congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo da parte dell'affidatario;</p> <p>-dell'adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto (può essere inserita la seguente dicitura: "<i>dare atto dell'adeguatezza del contratto collettivo applicato in quanto l'affidatario ha dichiarato di utilizzare il medesimo CCNL come individuato dalla stazione appaltante</i>" oppure "<i>ha dichiarato di applicare il CCNL _____ codice _____, comprovando adeguatamente l'equivalenza delle tutele economiche e normative</i>":</p> <p>- del comprovato impegno dell'affidatario al rispetto delle clausole sociali sopra individuate e alla debita dichiarazione in offerta dei propri costi della sicurezza ai sensi dell'art. 109, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. anche il parere del MIT n. 2301 del 26/02/2024);</p> <p>5) del rispetto del principio di rotazione (cfr. art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023) o dell'adeguata, puntuale e rigorosa motivazione della sussistenza di tutti i presupposti per la mancata applicazione dello stesso, come previsti dall'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023*.</p> <p>Si rammenta che il D.Lgs. n. 36/2023 anche per i contratti inferiori alle soglie comunitarie impone il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I e II,</p>	<p>rispetto dei principi generali enunciati dal Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. n.36/2023.</p> <p>Con riferimento al punto 4), al fine di dare atto della congruità del prezzo, ci si può avvalere di strumenti come la verifica di listini pubblici o presenti in mercati elettronici pubblici, il riferimento a propri precedenti affidamenti per commesse identiche o analoghe, l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni; l'acquisizione informale di preventivi aventi lo scopo di sondare il mercato e comprendere quale tra gli operatori economici sondati abbiano requisiti e interesse a negoziare sulla base appunto di un preventivo di massima della spesa, che sarà lo spunto per la successiva vera e propria negoziazione scaturente nell'affidamento diretto.</p> <p>Con riferimento al punto 5), ossia il rispetto del principio di rotazione l'art. 49 del D.L.gs. n. 36/2023, stabilisce che "<i>è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi</i>".</p> <p>Non è più vietato il rinvito dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, ma soltanto il</p>
--	--

<p>- ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei principi di carattere generale di cui agli articoli da 1 a 12 (tra gli altri, i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della buona fede e affidamento, della solidarietà e sussidiarietà, dell'auto-organizzazione amministrativa, dell'autonomia e dell'equilibrio contrattuale, della tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione, dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro); - di alcuni principi di carattere procedurale, articoli da 13 a 18 (nomina del Responsabile Unico di Progetto, del metodo di calcolo del valore dell'appalto, del conflitto di interessi e delle fasi della procedura e della stipula); - dei principi in materia di digitalizzazione articoli da 19 a 36 (principi e diritti digitali, trasparenza, ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e <i>procurement</i>, Banca dati nazionale dei contratti pubblici, Fascicolo virtuale dell'operatore economico, Piattaforme di approvvigionamento digitale, regole tecniche e di pubblicità legale degli atti, uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti, sistemi dinamici di acquisizione, aste e cataloghi elettronici, accesso agli atti e della riservatezza). 	<p>rinvito del “contraente uscente” ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione. (cfr. Vademecum ANAC).</p> <p>Deroghe al principio di rotazione</p> <p>1) Il vigente comma 4 dell'art. 49, inoltre, consente di derogare al principio di rotazione e, quindi, al divieto del reinvio del contraente uscente, motivando circa la contemporanea sussistenza dei seguenti tre presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) struttura del mercato; b) effettiva assenza di alternative; c) accurata esecuzione del precedente contratto. <p>I primi due requisiti (struttura del mercato - effettiva assenza di alternative) si sostanziano nella infungibilità, unicità, esclusività, complementarietà delle prestazioni.</p> <p>* Si segnala che l'art. 12 dello schema di decreto correttivo del Codice dei Contratti Pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 101 del 22/10/2024 (ancora in corso di definitiva approvazione) prevede una modifica del citato art. 49 e, più precisamente, la sostituzione del comma 4 con il seguente:</p> <p><i>“4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, <u>previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa</u>, il contraente uscente può essere reinviato o essere individuato quale affidatario diretto”</i></p> <p>Si tratta di <i>“un nuovo testo mirato a meglio specificare la “meritevolezza” del contraente uscente. Viene specificato che la deroga alla rotazione richiede la previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa”</i> (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 1463 del 2 dicembre 2024)</p> <p>Il contraente uscente può, dunque, risultare affidatario diretto laddove sussistano</p>
--	---

		<p>contemporaneamente tutti i suddetti requisiti, da intendersi, pertanto, come “concorrenti e non alternativi tra loro”, i quali devono essere specificamente rappresentati negli atti della procedura.</p> <p>È onere della stazione appaltante, infatti, fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione. (cfr. Vademecum ANAC).</p> <p>Si segnala, altresì, il parere ANAC n. 58 del 10 novembre 2023, secondo cui è illegittimo derogare al principio di rotazione degli appalti per ragioni di urgenza. Stante l’eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma, non appare coerente con tali disposizioni l’affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull’esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento un’indagine di mercato e di una procedura negoziata.</p> <p>2) Altra deroga all’applicazione del principio di rotazione è prevista nei casi di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (cfr. art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023).</p> <p>Al riguardo si richiama il parere n. 2145 del 18/07/2024 del MIT il quale rammenta che, anche per tali affidamenti, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I e in particolare il principio della fiducia di cui all’art. 2 oltre che l’art. 14, comma 6, secondo cui <i>“un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”</i>.</p>
12	<p>Riferimento alla verifica del possesso in capo all’operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.</p>	<p>L’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento al controllo del possesso dei requisiti, prevede che nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione</p>

		<p>richiesti.</p> <p>Il MIT, con parere n. 2135 del 14/07/2023, ha precisato che, atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il menzionato DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.</p> <p>Con riferimento agli affidamenti sotto i 40.000 euro (<u>ferma restando la facoltà di procedere comunque in via ordinaria verificando prima dell'affidamento e della stipula i requisiti previsti dagli articoli 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023</u>), la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.</p> <p>Per i controlli a campione, confronta anche artt. 14 e 33.1 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell'Ente</p> <p>Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risoluzione del contratto; - escussione della eventuale garanzia definitiva, - comunicazione all'ANAC; - sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. <p>(cfr. Vademecum ANAC)</p>
13	<p>Dichiarazione circa l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso. Tali dichiarazioni, da rendere per ogni singola procedura di affidamento, dovranno essere acquisite al Protocollo e custodite dai Dirigenti competenti che le esibiranno, a richiesta del RPCT, in corso di monitoraggio riguardo allo stato di attuazione delle misure anticorruzione.</p>	<p>L'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.L. n. 132/2023, convertito con L. n. 170/2023, prevede:</p> <p><i>“1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato,</i></p>

		<p><i>gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.</i></p> <p><i>2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.</i></p> <p><i>3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.</i></p> <p><i>4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.”</i></p>
14	Assolvimento contributo ANAC , ai sensi dell'art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005 (in caso di affidamento superiore a euro 40.000)	<p>L'ANAC, con deliberazione n. 610 del 19/12/2023, ha stabilito l'importo del contributo dovuto dovuto alla stessa da stazioni appaltanti, operatori economici e società organismi di attestazione, come previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all'anno 2024.</p> <p>L'Autorità, inoltre, ha comunicato, sul suo Portale istituzionale, l'introduzione, a decorrere dal 17/09/2024, del nuovo sistema di pagamento della contribuzione dovuta dalle Stazioni Appaltanti che hanno avviato la procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.</p>
15	Dispositivo:	
	-indicazione dei lavori che si intendono realizzare mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,	<p>Si segnalano le seguenti novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/23:</p> <p>- art. 17, comma 5: “L'organo competente</p>

<p>lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione dell'operatore economico scelto sulla scorta delle motivazioni indicate in premessa; - espresso riferimento all'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico scelto, (ovvero del ricorso alla verifica a campione, ai sensi dell'art. 52, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 14 e 33.1 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell'Ente) cfr. punto 12. - espresso riferimento alla verifica dei costi della manodopera, dell'adeguatezza del CCNL e delle clausole sociali applicate; - affidamento dei lavori al contraente individuato alle condizioni di cui al preventivo acquisito dall'Ente tramite (indicare le modalità di acquisizione, es. tramite MEPA, adesione a Consip, piattaforma certificata di approvvigionamento digitale dell'Ente); - indicazione importo dell'affidamento, oltre Iva, e importo per oneri della sicurezza da rischi interferenziali e richiamo alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale indicata nelle premesse e posta a base dell'affidamento; - durata dell'affidamento; - riferimento all'acquisizione o alla motivata mancata acquisizione della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 ; - riferimento all'eventuale esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023; - espresso richiamo al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, con la specificazione che il mancato adempimento di tali obblighi è causa di risoluzione immediata del contratto; - approvazione dello schema di contratto; -indicazione delle principali condizioni contrattuali; -indicazione della forma del contratto (art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023). 	<p><i>a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace"</i></p> <p>- art. 53, comma 1: <i>"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente."</i></p> <p>- art. 53, comma 4: <i>"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale"</i>.</p> <p>A tal riguardo l'ANAC, con parere del 26/09/2024 ha evidenziato che in considerazione della ratio rinvenibile nell'esigenza di semplificazione delle procedure, la sopra riportata disposizione normativa non stabilisce vincoli né detta preclusioni in ordine ai motivi che possono giustificare la mancata richiesta della garanzia definitiva. Si segnala, inoltre, che lo scherma di D.Lgs. correttivo del Codice dei Contratti Pubblici, introduce il comma 4-bis nell'art. 53, stabilendo che le disposizioni in tema di riduzione o aumento delle garanzie, previste dagli articoli 106, co. 8 e 117, co. 2 del Codice, non si applicano alle garanzie provvisorie e definitive negli affidamenti sottosoglia.</p> <p>- art. 55: <i>"La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori</i></p>
--	--

previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”.

- **art. 50, comma 6:** “Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'**esecuzione anticipata del contratto**; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione”.

- **art. 50, comma 7:** “la stazione appaltante può sostituire il **certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità** con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”.

In merito alla **forma del contratto**, l'**art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023** prevede, in via generale, che il contratto è stipulato, a pena di nullità:

in forma scritta

· in modalità elettronica:

· nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

· in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Soltanto con riferimento alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti, la menzionata disposizione prevede che **il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale**, consistente in un apposito **scambio di lettere**, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del

		<p>Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.</p> <p>Nel contratto, da stipulare soltanto dopo l'assunzione della prenotazione di spesa, dovrà essere inserita:</p> <ul style="list-style-type: none"> -espressa clausola di estensione del rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione; -indicazione espressa del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010; -riferimento agli obblighi e clausole derivanti dal Protocollo di legalità (nei casi in cui debba essere applicato). - come allegati, quale parte integrante del contratto i capitoli e computi metrici estimativi, laddove richiamati nella documentazione della procedura. <p>In caso di utilizzo del documento di stipula MEPA, gli obblighi relativi al protocollo di legalità e codice di comportamento andranno assunti con separata dichiarazione sottoscritta dall'affidatario, da allegare al contratto nel Registro Contratti Pubblici (R.C.P.)</p>
16	<p>Assunzione della prenotazione di spesa con espressa indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capitolo deputato alla copertura della spesa; - anni di esigibilità della prestazione; - accertamento della compatibilità, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009) dei pagamenti conseguenti con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 	
17	<p>Indicazione del del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e del responsabile del procedimento per la fase di affidamento, se non coincidenti.</p>	<p>L'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che <i>“Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed</i></p>

		<p><i>esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.</i></p>
18	<p>Riferimento all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione all’albo pretorio e quelli di trasparenza ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.</p>	<p>Riportare la seguente dicitura <i>“dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e comunicati alla BDNCP ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023”.</i></p> <p>L’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, In particolare l’art. 28 del menzionato codice prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici (come individuati dall’art. 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023) ove non considerati riservati ovvero secretati, devono essere tempestivamente trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l’ANAC da parte delle stazioni appaltanti, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28, comma 1, cit.); - per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti (art. 28, comma 3); - spetta alle stazioni appaltanti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati, il compito di assicurare il collegamento, mediante apposito link, tra la sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare e assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dall’avvio all’esecuzione (art. 28, comma 2); - nella sezione <i>“Amministrazione</i>

		<p><i>Trasparente</i>”, sottosezione “<i>Bandi di gara e contratti</i>”, vanno pubblicati i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, ma che sono comunque oggetto di pubblicazione obbligatoria, indicati nell’Allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 264/2023.</p> <p>Il link alla BDNCP va inserito in “<i>Amministrazione Trasparente</i>” con riferimento sia alle procedure di gara avviate a partire dal 1° gennaio 2024, che a quelle procedure con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023, ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.</p> <p>Ai fini della creazione di siffatto link, oltre che per la corretta pubblicazione dei contratti attuativi degli accordi quadro, la Direzione Sistemi Informativi ha predisposto un manuale recante istruzioni operative, trasmesso a tutte le Direzione con nota R.U. n. 146919 del 17/10/2024.</p>
19	Riferimento alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento , ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 9, e dell’art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023	<p>Riportare la seguente dicitura “<i>dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023</i>”.</p> <p>L’art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che “<i>Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo.</i>”</p> <p>Il menzionato comma 8, rinvia, a sua volta alle modalità di pubblicazione a livello nazionale stabilite dall’art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023 (pubblicazione sulla Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici dell’Anac e sul sito istituzionale della stazione appaltante).</p>
20	Indicazione del firmatario dell’atto	
21	Acquisizione del visto di regolarità contabile	